Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 1 – Autotrasporto persone – Trasporto regionale aereo e marittimo

****

Fornitura di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.

ELABORATO	TITOLO
8	**Schema di Contratto d'Appalto**

Palermo li 3 Marzo 2021

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Carmelo Ricciardo

CARMELO RICCIARDO

Firmato digitalmente da CARMELO RICCIARDO
Data: 2021.05.10 08:51:54 +02'00'

CONTRATTO D'APPALTO

per la fornitura di due motonavi tipo RO-PAX a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF), da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne.

CUP: G60J21000000001 CIG: 8672736826

L'anno duemilaventuno il giorno …… del mese di ……., in Palermo, nella sede del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, sito in via Leonardo da Vinci n. 161, dinnanzi a me, ufficiale rogante dott.ssa Belinda Vacirca, dirigente del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, incarico conferito con decreto del Dirigente Generale n. ……. del …… 2019, con la competenza per la stipula dei contratti, nelle procedure di gara di competenza dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

SONO PRESENTI

il dott. **Fulvio Bellomo**, nato a Palermo il 18 agosto 1960, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica ricoperta in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 161, il quale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale (codice fiscale 80012000826), da una parte (di seguito, per brevità, "COMMITTENTE");

E

il sig. …… nato a …… (….) il …… ……, nella qualità di legale rappresentante della ditta ……., con sede in …….…… , (….) capitale sociale €uro. ……, REA n. …….iscritta presso il Registro delle Imprese di ……, codice fiscale …… e Partita IVA n.……, munito dei necessari poteri giusta procura …….(di seguito, per brevità, "FORNITORE" o "Costruttore"), nel seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

a) la COMMITTENTE intende affidare in appalto la fornitura di due motonavi tipo RO-PAX a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF) da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne;
b) la COMMITTENTE per l'affidamento della fornitura di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., a seguito della quale è risultata aggiudicataria la Ditta …….…….. con sede legale in …… via …… n. …., partita IVA …….. PEC: ……
c) il FORNITORE ha indicato come ausiliaria, la ditta ……., con sede legale in …… via …… n.…. partita IVA ……..…… PEC: ……, per il seguente requisito:

……. e per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: ……;

d) con nota prot.……. del …….……..….. è stata data comunicazione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione;

e) con nota prot.……. del …….……..….. è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

f) con nota prot.……. del …….……..….. è stato comunicato al FORNITORE il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

g) il FORNITORE ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6 (Cauzione Definitiva);

i) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE

1. Con il presente Contratto il FORNITORE si impegna a costruire ed a consegnare alla COMMITTENTE, che si impegna a prendere in consegna, due motonavi tipo RO-PAX Classe A a propulsione Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF) da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti, merci pericolose in colli e autocisterne (nel seguito anche la "Nave" o la "Fornitura") di cui al bando ……..… del ……. , avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 3.

   Le navi saranno costruite in conformità al presente Contratto ed ai seguenti documenti contrattuali che sono stati a parte firmati dalle Parti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati:

   Specifica Tecnica;

   Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

   Rientra, inoltre, nell'oggetto del Contratto di appalto, l'esecuzione di ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

2. La fornitura, ferma la generalità di quanto sopra e senza che ciò possa valere quale limitazione e/o riduzione degli obblighi del FORNITORE, comprende anche:
   - redazione dei disegni da sottoporre all'approvazione dell'Ente Tecnico di Classifica, nonché degli elaborati tecnici necessari al rilascio delle certificazioni della nave;
   - progettazione di dettaglio secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica;
   - collaudi tecnici e prove in mare dell'unità realizzata;

3. Le navi dovranno essere consegnate complete di tutte le parti, sistemazioni e dotazioni per passeggeri, accessori, pezzi di ricambio. Dovrà essere pronta a prendere il mare per l'effettivo servizio, con l'osservanza dei patti e delle condizioni contenute nel presente Contratto ed in tutti i documenti allegati che costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

4. In caso di divergenza tra il presente Contratto e la Specifica Tecnica prevarrà quanto stabilito nel

Contratto. In caso di divergenza tra la Specifica Tecnica ed i Disegni prevarrà quanto stabilito nella Specifica Tecnica.

Le navi oggetto di questo Contratto saranno identificate come Costruzione n. ….. dal COSTRUTTORE ed a cura di quest'ultimo saranno iscritte nel Registro Navi del compartimento più vicino al cantiere e poi trasferite a Palermo prima della consegna, ai sensi dell'art. 233 e 244 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE E CLASSIFICA

Le navi oggetto del presente Contratto avranno le seguenti dimensioni e caratteristiche principali:

Lunghezza f.t.	circa mt.
Lunghezza tra le perpendicolari	circa mt.
Larghezza massima	circa mt.
Immersione di progetto	circa mt.
Altezza di Costruzione al ponte auto inferiore (a metà nave)	circa mt.
Altezza di Costruzione al ponte auto superiore (a metà nave)	circa mt.

Portata lorda all'immersione di 4.5 metri >/= tonn.

Diesel Generatori Principali: n. ……. da ……. Kw/cad a ……. giri/min.

Le dimensioni principali sopra citate potranno subire, a giudizio del FORNITORE e previa comunicazione scritta alla COMMITTENTE, lievi modifiche contenute entro i limiti della normale pratica delle costruzioni Navali, qualora il FORNITORE le ritenga necessarie per adempiere alle condizioni contrattuali di immersione, stabilità e velocità.

Le navi dovranno risultare rispondente a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed alle normative, regolamenti e convenzioni internazionali indicate nella Specifica Tecnica vigenti e susseguenti alla data odierna.

Inoltre, dovendo le navi soddisfare tutti i requisiti necessari per il conseguimento della classe **RINA ✠, RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-SAM, GAS FUELED, GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY POWERED SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB**, sarà costruita sotto la sorveglianza del RINA - talora indicato come ENTE DI CLASSIFICA - restando in ogni caso il FORNITORE il solo responsabile di eventuali pregiudizi che fossero conseguenti a negligenze del predetto Registro nell'attività di sorveglianza.

Il FORNITORE apporterà alle navi anche gli aggiornamenti richiesti da eventuali prescrizioni di legge, norme e regolamenti nazionali ed internazionali emanati durante la costruzione e che dovessero entrare in vigore prima della consegna delle navi. Qualora a causa di ciò, il COSTRUTTORE dovesse sostenere maggiori oneri, questi saranno previamente comunicati e concordati per iscritto con la COMMITTENTE, a carico della quale ricadrà il maggior prezzo, che andrà determinato sulla base dei prezzi praticati per la Costruzione oggetto del presente Contratto e che dovrà essere in ogni caso pagato al più tardi alla consegna. In caso di disaccordo sull'entità di tale maggior prezzo, si farà ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 D. Lgs. 50/2016, restando inteso che tale procedimento non sospenderà la costruzione.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI CONTRATTUALI – STANDARD DI COSTRUZIONE

1. Nell'espletamento della Fornitura e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, il FORNITORE è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all'art. 32 (Documenti facenti parte del Contratto), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il FORNITORE dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di prima qualità e scelta. Si obbliga inoltre a fornire lo scafo, il completo macchinario principale ed accessorio, gli arredamenti, come pure a provvedere all'allestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le migliori pratiche delle costruzioni navali per questo tipo di nave e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti relativi.

Gli Ispettori della Committente saranno autorizzati a rifiutare qualsiasi materiale di scarsa qualità di lavorazione o qualsiasi materiale difettoso che possa ragionevolmente far presumere di inficiare l'uso dei materiali stessi o della nave.

Resta fermo che il solo FORNITORE resterà l'unico responsabile verso la COMMITTENTE delle lavorazioni risultanti dalle sub – forniture.

3. Il FORNITORE si obbliga ad impiegare materiali di adeguata qualità ed a fornire lo scafo, il completo macchinario principale ed accessorio e gli arredamenti, come pure a provvedere all'allestimento ed a tutte le dotazioni fisse e di rispetto secondo le normali pratiche delle moderne costruzioni per il tipo di classifica richiesta. Dovranno comunque venire rispettate le richieste del Registro Italiano Navale, nei limiti dei regolamenti vigenti alla data odierna o successivamente entrati in vigore prima della consegna della costruzione. Eventuali modifiche apportate dal R.I.N.A. ai disegni sottoposti al suo esame dal FORNITORE, e già approvati dalla Committente, dovranno essere a quest'ultima tempestivamente comunicate in copia e da quest'ultima approvati nuovamente entro il termine di 14 (quattordici) giorni, decorsi questi 14 (quattordici) giorni senza che la Committente abbia restituito i disegni con la sua approvazione, i disegni si intenderanno tacitamente approvati ad ogni effetto.

ARTICOLO 5

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

5.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

1. Per l'esecuzione delle prestazioni il FORNITORE è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi Allegati.
2. Il FORNITORE è obbligato a mantenere, ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate, la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o

risarcimenti.

3. Il FORNITORE riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per l'immagine della Committente e si impegna ad espletarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni.
4. Resta di competenza esclusiva del FORNITORE l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni. Il FORNITORE si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. Il FORNITORE stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 6; il personale del FORNITORE nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dal FORNITORE medesimo.
5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Contratto, il FORNITORE si impegna:
   5.1 ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti del Committente medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o il FORNITORE non riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolato contrattuale.
   5.2 nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza - e fatta salva l'ipotesi in cui il FORNITORE riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – il FORNITORE medesimo si impegna a corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza del presente Contratto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente, un importo pari a complessivi 1% dell'importo contrattuale; somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal FORNITORE, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni) dalla data della sentenza.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi contrattuali.

7. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per la Committente.

5.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto – la Committente abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE ai sensi del presente Contratto e relativi allegati, la Committente stessa provvederà a contestarle al FORNITORE per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati;
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale del FORNITORE e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 6 , di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dal FORNITORE medesimo, la COMMITTENTE contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 5.1. fermo restando che l'eventuale mancata contestazione della COMMITTENTE giammai potrà valere quale sua rinunzia, neppure implicita, a far valere l'inadempimento del FORNITORE né potrà comportare modifica, riduzione o estinzione degli obblighi del FORNITORE.
3. Il FORNITORE s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato dalla COMMITTENTE, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. In caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, la COMMITTENTE ha diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del FORNITORE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile ed a conseguire la immediata restituzione delle rate di prezzo già corrisposte, fatto salvo il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 6

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – DIRETTORE DEI LAVORI

ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DIRETTORI OPERATIVI – ISPETTORI DI CANTIERE

RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

1. L'esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto, della cui nomina, ad opera della COMMITTENTE, verrà data comunicazione per iscritto al FORNITORE.

   Il **Responsabile dell'esecuzione del Contratto** è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

   Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto potrà avvalersi del supporto di personale delegato,

come specificato nel successivo comma 2.

2. La COMMITTENTE provvederà a nominare un **Direttore dell'esecuzione del Contratto** e/o un **Direttore dei lavori**, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto e/o il Direttore dei lavori potranno avvalersi del supporto di **assistenti**, oltre che di uno o più **direttori operativi** e/o **ispettori di cantiere** (anche ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016) che saranno designati dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al FORNITORE.
3. Il FORNITORE dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio **Responsabile della Fornitura** e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione delle prestazioni affidate.
4. Il Responsabile della Fornitura ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il Direttore dell'esecuzione del Contratto di cui ai commi precedenti, al fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Fornitura assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità e l'esattezza delle prestazioni.
5. La nomina del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata al COMMITTENTE, prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del Responsabile della Fornitura dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.
6. Unitamente alla nomina del Responsabile della Fornitura il FORNITORE dovrà comunicare alla COMMITTENTE i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di eventuale posta elettronica certificata, per consentire al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, al Direttore dell'esecuzione del Contratto di poter comunicare con la massima efficacia.
7. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità di riferimento nella figura del Responsabile della Fornitura o del suo sostituto, restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva da parte del personale della COMMITTENTE nei confronti del personale dipendente del FORNITORE diverso dal Responsabile della Fornitura o suo sostituto.
8. Il FORNITORE, nel corso della costruzione, ma sempre senza che ciò possa giammai in alcun modo diminuire la responsabilità di esso FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo Contratto e specifica tecnica, dovrà tenere debito conto delle eventuali osservazioni della COMMITTENTE e dei suoi incaricati entro i limiti degli impegni contrattuali della Specifica tecnica. Qualora nel corso della costruzione dovessero insorgere tra il FORNITORE e la COMMITTENTE divergenze non superabili sul modo in cui procede la realizzazione della nave, le Parti formalizzeranno per iscritto la propria posizione ed il proprio punto di vista al riguardo e troverà applicazione quanto previsto al paragrafo 5.2. (CONTESTAZIONI) dell'art. 5 di cui sopra.
9. Durante la costruzione della Nave la COMMITTENTE avrà il diritto di sorvegliare tutti i lavori dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari, dell'allestimento e dell'arredamento a mezzo

del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, del Direttore dell'esecuzione del Contratto, dei suoi assistenti e, comunque, di tutti i propri incaricati, anche esterni alla propria organizzazione, purché preventivamente designati per iscritto, anche in corso d'opera, ai quali il FORNITORE consentirà durante l'orario normale di lavoro il libero accesso a bordo, nel suo cantiere e nelle sue officine e procurerà uguale diritto per gli stabilimenti cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori in subappalto destinati alla costruzione oggetto del presente Contratto.

Gli incaricati della COMMITTENTE saranno tenuti ad osservare i regolamenti interni degli stabilimenti per quanto possano riguardarli. Essi sono altresì tenuti a rivolgere le loro osservazioni esclusivamente al Responsabile della Fornitura o al diverso personale che sia stato designato per iscritto dal FORNITORE.

Il FORNITORE comunicherà alla COMMITTENTE, con sufficiente preavviso, le date di collaudo dei principali macchinari.

Al termine delle operazioni di collaudo in officina saranno compilati i relativi verbali, sottoscritti dai rappresentanti della COMMITTENTE e del FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del FORNITORE.

Per il collaudo degli impianti a bordo saranno compilati i relativi verbali di accettazione sottoscritti dalla COMMITTENTE, dal FORNITORE e, ove prescritto, dal Registro di Classifica, fermi ed impregiudicati gli obblighi di Contratto (anche di garanzia) a carico del Costruttore.

Ai fini della sorveglianza, il FORNITORE metterà a disposizione degli incaricati della COMMITTENTE un adeguato ufficio con telefono presso i suoi stabilimenti.

Le spese dell'utenza telefonica saranno a carico della COMMITTENTE e verranno liquidate mensilmente su presentazione della relativa fattura da parte del FORNITORE.

Sempre ai fini della sorveglianza, se richiesto, il FORNITORE invierà alla COMMITTENTE una copia senza prezzo degli ordinativi dei principali macchinari ed impianti commessi a terzi.

ARTICOLO 7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

Il FORNITORE è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 8

IMPORTO

L'importo della fornitura oggetto del presente Contratto è di €uro _____ (€uro _____), al netto del ribasso offerto in sede di gara.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a zero.

Il prezzo si intende fisso e non suscettibile di aumenti avendo il FORNITORE assunto il rischio di ogni e qualsiasi variazione in aumento dovuta a circostanze imprevedibili, siano esse quelle contemplate dall'art. 1467 che quelle contemplate dall'art. 1664, primo e secondo comma, del Codice Civile. Per

l'effetto, il FORNITORE rinuncia sin d'ora ad avvalersi delle facoltà, diritti e rimedi previsti dalle citate norme.

ARTICOLO 9

DURATA DEL CONTRATTO

1. Entro 2 (due) mesi dalla firma del presente CONTRATTO il FORNITORE, fermo restando quanto previsto dall'Allegato 3 (Gestione degli elaborati), presenterà alla COMMITTENTE un dettagliato programma di costruzione e mensilmente il FORNITORE emetterà un rapporto indicante l'attuale stato dei lavori. La Nave, in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e sempreché tutti i pagamenti dovuti al FORNITORE ai sensi del Contratto stesso siano stati effettuati nei termini stabiliti, in assenza di proroghe scritte concordate tra le Parti sarà consegnata alla COMMITTENTE, a soddisfacenti prove ultimate nel porto di Palermo entro 3 (tre) mesi dalla data di firma del presente Contratto, e cioè entro la data del ……..;

   Per consegna si intende la presentazione della nave, dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE di cui all'Allegato 4, completa in ogni sua parte e completa di quei documenti sotto elencati che non siano di pertinenza della COMMITTENTE; la Nave sarà presentata alla COMMITTENTE galleggiante ormeggiata in banchina, libera da privilegi o vincoli, solo dopo la soddisfacente ultimazione delle prove e collaudi a carico del FORNITORE di cui all'Allegato 4, effettuati prima della consegna Nave alla COMMITTENTE.
2. Nel caso in cui il FORNITORE per cause a lui imputabili (restando altresì a suo esclusivo rischio lo sciopero – salvo scioperi nazionali del settore metalmeccanico -, agitazioni del proprio personale o di quello dei subappaltatori, le serrate, chiusura del proprio stabilimento e/o strutture o parti dello stesso o di quelli dei subappaltatori per ordine di Autorità Giudiziaria, Sanitaria o Previdenziali, occupazione dei propri stabilimenti e/o di quelli dei subappaltatori, rifiuto di prestazioni in orario straordinario da parte delle proprie maestranze o di quelle dei subappaltatori, ritardi nella consegna di materiali ordinati a terzi siano tali eventi riconducibili o meno a cause imputabili allo stesso, ai propri subappaltatori o ai terzi fornitori) interrompesse la costruzione della Nave per un periodo superiore ai 50 (cinquanta) giorni ed i lavori non dovessero essere ripresi nei 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della diffida della COMMITTENTE a riprenderli, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Laddove la COMMITTENTE non dovesse avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto, continueranno ad essere applicate le penalità di cui all'articolo 31 a). Il tutto senza pregiudizio al diritto di risoluzione previsto alla scadenza del termine ultimo di cui all'art. 31 a).

   Nel caso in cui la COMMITTENTE dovesse risolvere il Contratto come sopra od avesse acquisito il diritto di rifiutare la nave, la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie ed a percepire dal FORNITORE una penalità per risarcimento danni forfettariamente liquidati nel 10% del prezzo contrattuale di cui all'articolo 8.
3. Le Parti si danno atto che, in ipotesi di fallimento del FORNITORE, la risoluzione del Contratto a seguito del mancato o negato esercizio da parte del Curatore della facoltà di subentrare nel presente Contratto ai sensi dell'art. 81 Legge Fallimentare costituirà, a tutti gli effetti del presente Contratto, una ipotesi di risoluzione per inadempimento del FORNITORE che legittimerà la

COMMITTENTE all'immediata escussione delle garanzie procurate dal FORNITORE alla COMMITTENTE ai sensi dell'articolo 10.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni del Contratto.

   Il pagamento del prezzo di cui all'art. 8 sarà effettuato in corso d'opera con le seguenti modalità:

   1) …....% del prezzo contrattuale, pari ad €uro …….. (€uro ……..), corrispondente alla rata n. 1 (uno), entro dieci giorni lavorativi dalla data di **firma** del presente Contratto, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile **Allegato 10**, a garanzia della restituzione di detta 1° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della COMMITTENTE;

   2) ……% del prezzo contrattuale, pari ad € ……. (€uro…….), corrispondente alla rata n. 2 (due), **all'impostazione chiglia** per ogni singola nave (certificato **RINA**, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile "**Allegato 10**", a garanzia della restituzione di detta 2° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della COMMITTENTE;

   3) ……..% del prezzo contrattuale, pari ad € ……. (Euro…….), corrispondente alla rata n. 3 (tre), all'imbarco dei **motori principali a bordo** per ogni singola nave certificata **RINA**, su presentazione dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile "**Allegato 10"**, a garanzia della restituzione di detta 3° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della COMMITTENTE;

   4) ……..% del prezzo contrattuale, pari ad € …… (Euro ……), corrispondente alla rata n. 4 (quattro), al varo dell'unità certificato per ogni singola nave **RINA**, su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, del relativo certificato RINA e di una garanzia Bancaria autonoma a prima richiesta di ugual importo, di Emittente di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile "**Allegato 10**", a garanzia della restituzione di detta 4° rata in caso di risoluzione del Contratto non derivante da inadempimento della COMMITTENTE;

   5) …….% del prezzo contrattuale, pari ad € …….. (€uro…….), alla **consegna** di ogni singola nave nei termini previsti dal successivo articolo 29 del presente Contratto e su presentazione e consegna dal FORNITORE alla COMMITTENTE della relativa fattura, di una fidejussione di importo pari al …….% del prezzo contrattuale, pari cioè a €uro …….,

emessa da istituto Bancario od Assicurativo di gradimento della COMMITTENTE, di testo conforme al fac-simile **"Allegato 11"**, a garanzia, anche ex art. 103 n. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, degli impegni contrattuali di garanzia a carico del FORNITORE, decorrenti dalla data di consegna della nave, precisati all'Allegato 5 GESTIONE DELLA GARANZIA, nonché dei seguenti, ulteriori documenti:

a) certificato RINA attestante il raggiungimento del 100% (cento per cento) di avanzamento lavori;
b) certificato RINA attestante l'avvenuta esecuzione con esito favorevole di tutte le prove contrattuali previste;
c) certificato di classe RINA senza annotazioni riduttive o limitative;

Le milestones indicate al precedente comma devono essere indicate nel Piano di Fabbricazione facente parte del Piano di Qualità, che l'appaltatore ha presentato in sede di offerta tecnica.

Il raggiungimento degli avanzamenti lavori di cui alle rate numeri 2, 3 e 4 dovrà essere certificato dal R.I.N.A. e dette certificazioni dovranno accompagnare le corrispondenti fatture.

Tutte le garanzie di cui ai precedenti n. 1, 2, 3 e 4 dovranno prevedere la loro eventuale cedibilità in favore della Banca (accettabile per il FORNITORE) o altro Ente statale italiano che la COMMITTENTE abbia preventivamente comunicato al FORNITORE.

Alla "consegna nave", la COMMITTENTE dovrà restituire le 4 (quattro) garanzie rilasciate dal FORNITORE alla COMMITTENTE quale condizione per l'incasso delle prime 4 rate del prezzo contrattuale, mentre la fidejussione di garanzia del …….% di cui al documento fax simile **Allegato 11** sarà restituita alla scadenza del termine di garanzia se a tale data non vi siano contestazioni in corso; se a tale data vi saranno contestazioni in corso, questa fidejussione sarà restituita quando ogni contestazione sarà stata eliminata.

Le varianti ed aggiunte al CONTRATTO saranno pagate in base agli accordi presi in sede di definizione delle stesse varianti ed aggiunte.

Le eventuali penalità di cui al successivo art. 26 saranno definite in sede di consegna ed il relativo ammontare sarà dalla COMMITTENTE trattenuto e detratto dal pagamento della 5) rata.

Nessuna richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale sarà accolta dalla COMMITTENTE

2. Per le rate nn. 2, 3 e 4 il FORNITORE comunicherà alla COMMITTENTE con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni le prevedibili date con cui dette rate legate agli avanzamenti verranno a scadere e diverranno esigibili in conformità al presente Contratto; il pagamento di tali rate dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura accompagnata dal Certificato RINA e dalla garanzia bancaria di testo conforme al fac-simile **"Allegato …"** .

   Qualora, per fatto imputabile alla COMMITTENTE, il pagamento avvenga oltre il suddetto termine, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute, spetteranno al FORNITORE gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

   Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel successivo art. 26 (Penalità), in cui il FORNITORE è incorso.

3. Il FORNITORE prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

   Il FORNITORE e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto tutte le informazioni necessarie all'acquisizione da parte del COMMITTENTE della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento della prestazioni dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

   Il FORNITORE è tenuto a tenere indenne e manlevare il COMMITTENTE da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. Il FORNITORE è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare la COMMITTENTE da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

   Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

4. Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP, anche: ragione o denominazione sociale esatta del FORNITORE, suo Codice fiscale o partita IVA, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, modalità richieste per il pagamento, dovranno essere intestate a: .....

5. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente Contratto è il seguente: 8672736826;

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, il FORNITORE deve comunicare al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, entro 7 giorni dalla firma del presente

Contratto e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dichiarazione Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermo restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto e relativi allegati – la COMMITTENTE procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile.

I pagamenti saranno, pertanto, effettuati dalla COMMITTENTE, a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza con salvezza della COMMITTENTE da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).

È obbligo del FORNITORE comunicare per iscritto alla COMMITTENTE ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota.

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ……..…, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 32 del presente Contratto, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la COMMITTENTE verificherà che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dal FORNITORE, che ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

"*L'impresa ……..……., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (……..…) nell'ambito del Contratto sottoscritto con ……..., identificato con il CIG n.* 8672736826*. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. L'impresa……...,*

in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa ……., si impegna a dare immediata comunicazione a …….. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa……, in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell'impresa……., si impegna a inviare copia del presente Contratto a……".

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla COMMITTENTE copia del subcontratto.

7. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di alcun soggetto, ivi inclusi intermediari bancari o finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il FORNITORE ha costituito la garanzia a mezzo di polizza n. …….……. emessa il ….……, rilasciata da …….. e pari a €uro ……. (€uro …….……), ed acquisita agli atti della COMMITTENTE;
2. La suddetta garanzia non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento.

   In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che la COMMITTENTE affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il FORNITORE, dovrà essere richiesto a cura del FORNITORE medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata dalla COMMITTENTE stessa attestante l'avvenuta constatazione da parte

di questa dell'esatto e completo adempimento da parte del FORNITORE, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti;

3. A copertura dei suddetti rischi, il FORNITORE è tenuto a stipulare, consegnandone copia alla COMMITTENTE almeno 10 giorni prima dell'inizio della costruzione al fine di consentire la formale accettazione della garanzia, idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione ("Compagnia");
4. Fermo quanto previsto al precedente comma 3 con riferimento al rating della Compagnia di assicurazione, la Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo in favore della COMMITTENTE, essendo sufficiente che l'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RC Prodotto con un massimale di € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni/00 per sinistro per anno). Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
   a) l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare alla COMMITTENTE ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire alla COMMITTENTE di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
   b) la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti della COMMITTENTE;
   c) l'obbligo per la Compagnia di risarcire alla COMMITTENTE i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
   d) l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
   e) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte la COMMITTENTE, del Foro di Palermo. In difetto, la COMMITTENTE si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile.

   In relazione a detta polizza, il FORNITORE sarà tenuto a dare alla COMMITTENTE dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 relative ai Servizi descritti nell'elenco allegato all'offerta (già in possesso della Compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni.

ARTICOLO 14

GARANZIA

1. Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione della nave e dei suoi macchinari ed impianti in conformità alla Specifica Tecnica e ai disegni di contratto, nonché la buona qualità di tutti i materiali che dovranno essere di ottimo impiego nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e dell'insieme delle forniture per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di consegna della nave all'ARMATORE, il tutto nei termini ed alle condizioni di cui all'Allegato 5 ("*GESTIONE DELLA GARANZIA*");
2. Per motori principali, macchinario ausiliario, apparecchiature elettroniche, impianti ed in genere per quanto non sia di sua costruzione, il FORNITORE, rimanendo comunque garante anch'esso di tali macchinari ed impianti giusta quanto previsto nell'Allegato 5, al momento della consegna e dell'accettazione del traghetto, trasferirà altresì alla COMMITTENTE, con effetto dalla data della consegna, le garanzie concesse dai fornitori dei motori, dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti, garanzie che comunque non potranno avere durata inferiore a 12 mesi dalla consegna della Nave. Fermo quanto precede, il FORNITORE rimarrà altresì responsabile nei confronti della COMMITTENTE in ogni ipotesi in cui i limiti temporali e/o oggettivi della garanzia dei fornitori fossero inferiori rispetto a quelli della garanzia dovuta dal COSTRUTTORE per quanto da esso COSTRUTTORE costruito o fornito;
3. Tutte le parti sostituite e/o gli interventi eseguiti in garanzia saranno soggette alla garanzia del FORNITORE secondo i medesimi termini e condizioni stabiliti in questo articolo 13 e nell'Allegato 5 ("*GESTIONE DELLA GARANZIA*") ed il periodo di garanzia sarà di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna delle parti sostituite e/o dell'intervento.

ARTICOLO 15

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale il FORNITORE affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

2. Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal FORNITORE all'atto dell'offerta (Makers' List inclusa nell'offerta tecnica): ……
   Lì dove la scelta del subappaltatore è rimessa al FORNITORE, questi potrà indicare quale subappaltato-re esclusivamente un operatore economico indicato in sede di gara ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3. Il FORNITORE, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto di cui all'art. 6, potrà subappaltare parte delle prestazioni allo stesso affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di subappalto;
4. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto;
5. Il FORNITORE dovrà fornire periodicamente alla COMMITTENTE, secondo le indicazioni del Responsabile dell'esecuzione del Contratto di cui all'art. 5, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale;
6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare;
7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal FORNITORE diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti il FORNITORE, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere alla COMMITTENTE copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate alla COMMITTENTE eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto;
8. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
   La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del FORNITORE.

a) Indicazione della natura del sub-affidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);

b) Indicazione delle attività oggetto del sub-affidamento;

c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del sub-affidamento;

d) Importo delle prestazioni oggetto di sub-affidamento;

e) Nominativo dell'impresa subcontraente;

f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;

g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. n. 50/2016;

h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;

i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili;

j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
3. Dichiarazione con cui il FORNITORE attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;
4. Dichiarazione del FORNITORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;
7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile;
8. Il FORNITORE è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. E', inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal COMMITTENTE, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 50/2016. Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa;
9. Il FORNITORE è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La responsabilità solidale non opera quando la COMMITTENTE procede al pagamento diretto del subappaltatore, per motivi diversi dall'inadempimento del FORNITORE. Il FORNITORE e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla COMMITTENTE prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la COMMITTENTE acquisirà d'ufficio il DURC relativo al FORNITORE e a tutti i subappaltatori. La COMMITTENTE, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del FORNITORE nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del FORNITORE, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso FORNITORE. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del

proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del FORNITORE e posatore d'opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che la COMMITTENTE proceda al pagamento diretto di detti soggetti. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Il FORNITORE deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto. Il FORNITORE deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso; La COMMITTENTE, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il FORNITORE è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. La COMMITTENTE provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del COMMITTENTE sono ridotti della metà. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata;
11. In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del Contratto presso la COMMITTENTE;
12. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che la COMMITTENTE, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite ad essa COMMITTENTE dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il FORNITORE ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere;
13. Il FORNITORE è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della COMMITTENTE e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. Il FORNITORE terrà la COMMITTENTE manlevata ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da

terzi nei confronti della COMMITTENTE in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. Il FORNITORE assume l'obbligo di fornire alla COMMITTENTE la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal FORNITORE in base al presente Contratto. Nel contratto di subappalto il FORNITORE dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato;

14. È escluso qualsiasi pagamento diretto da parte della COMMITTENTE ai subappaltatori e subfornitori del FORNITORE, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa applicabile e, segnatamente, dall'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
15. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal FORNITORE al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al FORNITORE di beni, la COMMITTENTE ha facoltà di richiedere al FORNITORE la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il FORNITORE ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, la COMMITTENTE potrà sospendere ogni pagamento;
16. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri della COMMITTENTE, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti del FORNITORE, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il FORNITORE è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del subcontratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7;
17. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime

autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del FORNITORE o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dal FORNITORE anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la COMMITTENTE acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia;

18. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora il FORNITORE non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti;
19. E' obbligo del FORNITORE comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei sub-affidatari, i quali, per tramite del FORNITORE, saranno tenuti a trasmettere alla COMMITTENTE la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia;
20. In tema di tracciabilità finanziaria (Legge n. 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo 10 del presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ad eventuali, eccezionali pagamenti diretti ai subappaltatori, il FORNITORE trasmetterà alla COMMITTENTE, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati dalla COMMITTENTE a mezzo bonifico bancario, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della COMMITTENTE da ogni responsabilità conseguente e suo diritto

di detrarre il relativo importo dal pagamento dovuto al FORNITORE del successivo stato di avanzamento. È obbligo del FORNITORE trasmettere alla COMMITTENTE ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore;

21. Per tutti i materiali, le macchine, le apparecchiature, gli impianti, le forniture e le sistemazioni elencati nella Specifica Tecnica e/o nella Makers' List e/o altrove nell'offerta o comunque impiegati nella costruzione, la cui scelta, e progettazione di dettaglio, sebbene nell'ambito della Makers' List, è a carico del FORNITORE, quest'ultimo invierà alla COMMITTENTE le relative schede tecniche e/o disegni per la preventiva approvazione. Fermo quanto sopra previsto nel presente articolo e se la Specifica Tecnica e/o la Makers' List contrattuale consentiranno al FORNITORE di scegliere tra due o più fornitori, il COSTRUTTORE sarà libero di fare tale scelta a sua discrezione, ad eccezione degli item contraddistinti nella Makers' list dai numeri …….. che richiedono specifica approvazione della COMMITTENTE, cui competerà la definitiva scelta. La COMMITTENTE dovrà restituire una copia di tali documenti, approvata o con eventuali motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Se allo scadere di tale termine dette approvazioni e/o osservazioni non saranno ancora pervenute al FORNITORE, i documenti di cui sopra si considerano tacitamente approvati dalla COMMITTENTE ad ogni effetto. Ad ogni buon fine, le dette approvazioni, sia esplicite che implicite, non esonerano il FORNITORE dal rispettare i propri obblighi e responsabilità e non potranno in alcun modo diminuire la responsabilità del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi richiamati nell'Art. 2 o altrove nel presente Contratto e nella specifica. Il FORNITORE sarà tenuto a rispettare senza indugi le osservazioni della COMMITTENTE che siano rientranti nei limiti delle obbligazioni contrattuali del FORNITORE e congruenti con i documenti di Contratto. Fermo tutto quanto previsto dalla normativa applicabile, ed in primis dal D. Lgs. n. 50/2016, il FORNITORE si impegna affinché gli Ispettori dell'ARMATORE ricevano il permesso a controllare gli stabilimenti dei subappaltatori, cui fossero dal FORNITORE commissionati lavori per la costruzione della Nave o parti di essa.

Tale controllo sarà a carico e rischio della COMMITTENTE e giammai potrà in alcun modo diminuire la responsabilità del FORNITORE per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di Contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi dovuti secondo Contratto e specifica.

ARTICOLO 16

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo di Legalità.

ARTICOLO 17

AVVALIMENTO

1. Il COMMITTENTE eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile dell'esecuzione del contratto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunica-zioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quelle inerenti all'esecuzione del-la Fornitura.
2. Il FORNITORE e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della COMMITTENTE in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dal FORNITORE, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 18

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il FORNITORE espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il FORNITORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del FORNITORE, che sarà conseguentemente tenuto, oltre alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, anche al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 19

CODICE ETICO

1. Il FORNITORE, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico della COMMITTENTE definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
2. Rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità del FORNITORE, anche ex art. 1381 del Codice Civile, sarà facoltà della COMMITTENTE risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto mediante dichia-razione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., con conseguente diritto della COMMITTENTE a conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il FORNITORE dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni la COMMITTENTE e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

ARTICOLO 20

SICUREZZA INFORMATICA

1. Il FORNITORE garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.

A tal fine, si obbliga a:

a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:

1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.
2) Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l'azienda.
3) Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornato.
4) Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).
5) Il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati.
6) Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e – mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).
7) La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.
8) In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).
9) Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti.
10) Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti- intrusione).
11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore.

b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico;

c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.

d) a consentire l'accesso del personale incaricato dal COMMITTENTE per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 21

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori del FORNITORE eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla COMMITTENTE e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto nell'allegato "*Informativa sulla protezione dei dati personali*" (allegato n.7).

ARTICOLO 22

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il FORNITORE trasferisce integralmente alla COMMITTENTE, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, che possa comunque essere riferito alle prestazioni di fornitura, agli elaborati grafici e progettuali e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto di cui al precedente art. 6.
2. Pertanto nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, il FORNITORE riconosce incondizionatamente alla COMMITTENTE ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente

Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

3. Il FORNITORE dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. Il FORNITORE presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.
4. Pertanto il FORNITORE accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata la COMMITTENTE da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 23

CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE

DIVIETO DI CESSIONE PER IL FORNITORE

1. La COMMITTENTE si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società da essa controllata e/o partecipata.
2. La cessione del contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il FORNITORE presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia dalla data di notifica al FORNITORE che verrà effettuata con raccomandata A/R e/o posta certificata.
3. È fatto invece divieto al FORNITORE di cedere o altrimenti trasferire a terzi il presente Contratto.

ARTICOLO 24

MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI. VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE

1. Ferma restando l'incedibilità del presente Contratto, per le operazioni di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al FORNITORE troverà applicazione quanto previsto all'art. 30 del presente Contratto.
2. Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il FORNITORE

dovrà comunicare alla COMMITTENTE, con la massima tempestività, ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del Codice Civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.

ARTICOLO 25

AUTORIZZAZIONI

1. Il FORNITORE dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Fornitura, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.
2. Il FORNITORE darà immediata comunicazione alla COMMITTENTE di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Fornitura, anche per cause ad esso non imputabili.
3. In tal caso, la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, così divenendo legittimata alla restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte con riserva di chiedere anche il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 26

TERMINI DI CONSEGNA

L'Impresa si impegna a completare la fornitura ed a consegnare la nave entro il termine di cui all'art. 9.

ARTICOLO 27

TRASPORTO, MODALITÀ DI CONSEGNA E IMPIANTI DESTINATARI

1. La consegna della nave avverrà, presso il porto di Palermo, al termine ed all'esito positivo delle operazioni di collaudo disciplinate nell'allegato 4, franco di ogni spesa, compreso il trasporto. All'atto della consegna la Nave dovrà essere in grado di prendere il mare ed entrare immediatamente in servizio.
2. Le attività logistiche relative alla consegna della fornitura dovranno essere avviate nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza dei termini previsti per il contratto.

ARTICOLO 28

CONDIZIONAMENTO e/o CONDIZIONI TECNICHE

La fornitura dovrà rispondere alle Norme Tecniche come da specifica tecnica di costruzione, secondo quanto previsto all'art. 3 di cui sopra. In particolare la nave sarà abilitata al seguente tipo di navigazione: classe A (D.L. 4 febbraio 2000, n. 45) come nave da passeggeri trasportante autoveicoli con carburante nel serbatoio e gommato pesante anche con merci pericolose; inoltre sarà classificata presso il Registro Italiano Navale, con le seguenti caratteristiche di classe: RINA ✠, RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-SAM, GAS FUELED, GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY POWERED SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB, per navi con locali macchine con comando centralizzato, sorvegliati permanentemente dal ponte Comando, senza che il personale svolga il tradizionale servizio di guardia nei locali macchine durante la navigazione, la manovra e in porto, inoltre avrà un livello di sicurezza tale che l'avaria di un singolo componente attivo non potrà causare avaria a più di un propulsore.

La nave risponderà, secondo quanto previsto all'art. 3 di cui sopra, a tutte le norme relative alla navigazione ed al trasporto come sopra indicato in vigore ed applicabili in relazione alla data di costruzione anche se la data della loro applicazione è successiva alla data di costruzione; in particolare, a titolo non esaustivo:

- Regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (DPR 8 novembre 1991, n. 435);
- Regolamenti R.I.N.A. per la costruzione degli scafi, apparati motore, impianti elettrici, impianti di automazione e telecomando, mezzi di salvataggio, protezione antincendio, ecc.;
- Norme in vigore per l'assegnazione del bordo libero nazionale;
- Convenzione internazionale 1973/78 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque dei mari (MARPOL 73), nonché tutte le leggi e disposizioni anche locali operanti alla data di entrata in servizio della nave in materia di inquinamento da idrocarburi;
- Legge 31 dicembre 1982 n. 979 sulla protezione dei mari;
- Convenzione Internazionale di Londra 1974 e relativi emendamenti, per quanto applicabile;
- Convenzione OIL n. 92 3 n. 133 sugli alloggi per equipaggio;
- Legge 26 aprile 1974, n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 – Norme generali per l'igiene del lavoro in quanto applicabile nei servizi e negli impianti gestiti dalla COMMITTENTE;

- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
- Norme per la radiotelefonia;
- Norme per prevenire gli abbordi in mare (legge 27 dicembre 1977, n. 11085);
- Circolare n. 322295 del 21 agosto 1967 riguardante Norme per il trasporto di autoveicoli su navi mercantili da passeggeri, nel caso specifico di autoveicoli a benzina o gasolio con serbatoio contenente combustibile;
- Decreto Legge 4 febbraio 2000, n. 45 Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
- D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.
- D.P.R. 134 relativo al trasporto delle merci pericolose,
- Decreto legislativo n. 187 del 19 agosto 2005 relativo alle vibrazioni meccaniche,
- Decreto legislativo n.195 del 10 aprile 2006 relativo alla rumorosità,
- Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste dalle navi addette al trasporto di passeggeri - R.D. 24 maggio 1897 n. 178, come modificata dal Decreto legislativo 6 gennaio 2007 n. 202,
- Convenzione OIL 52 per i mezzi di carico e carico Marine Labour Convention,
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 inerente alle persone a mobilità ridotta.
- Altre eventuali direttive non qui presenti ma elencante nella Specifica Tecnica (Allegato 2)

ARTICOLO 29

ACCERTAMENTO DELLA FORNITURA

COLLAUDO - CONSEGNA DELLA NAVE ALLA COMMITTENTE

1. La fornitura verrà effettuata in Assicurazione Qualità secondo il PdQ presentato in sede di offerta tecnica. Il FORNITORE dovrà, pertanto, effettuare prove, controlli e collaudi, secondo quanto previsto nei documenti di Pianificazione della Qualità e secondo quanto previsto negli allegati 4 e 6 al contratto. Il FORNITORE, al termine delle attività di collaudo svolte con esito positivo, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, redatta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050.

   La dichiarazione di conformità, oltre a quanto già previsto, deve contenere:

   a) gli estremi delle relative note/attestati ricevuti a fronte di omologazioni, idoneità tecniche o qualifica di prodotto/processo;

b) per eventuali materiali accettati sotto concessione, dovranno essere indicati gli estremi della nota con la quale il COMMITTENTE ha concesso la risoluzione positiva di tutte o parte delle NC.

La consegna del materiale senza dichiarazione di conformità configura inadempimento contrattuale in quanto il materiale non può essere preso in carico né somministrato. La produzione della sopra richiamata dichiarazione, in tempi successivi alla consegna, configura ritardo nell'esecuzione della fornitura.

Il FORNITORE, con un preavviso minimo di otto giorni, deve comunicare, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata …… la data di inizio delle attività produttive anche in assenza di specifica d'ordine; fermo restando che l'impegno del COMMITTENTE ad acquisire i materiali rimane limitato da quanto indicato nel presente Contratto.

Qualora nel corso della sorveglianza da parte del COMMITTENTE siano rilevati errori di esecuzione o difetti della fornitura, il COMMITTENTE potrà disporre un nuovo intervento per la verifica della risoluzione della non conformità a spese del FORNITORE.

Nel caso di non conformità registrate in corso di fornitura, il COMMITTENTE si riserva di valutarne la gravità e di non invitare il FORNITORE alla successiva gara, o di limitarne la partecipazione a quantità ridotte.

2. Prima della consegna la Nave sarà sottoposta, a spese e rischio del FORNITORE, a tutte le prove di collaudo in cantiere ed in mare indicate nell'Allegato n. 4 ("COLLAUDI"), nella Specifica Tecnica e a tutte le altre prove che saranno richieste dal RINA.
3. All'atto della consegna, all'esito positivo del Collaudo, la COMMITTENTE consegnerà al FORNITORE il Certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, n. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il FORNITORE consegnerà alla COMMITTENTE i seguenti certificati (siano essi definitivi oppure provvisori) emessi dal RINA, senza annotazioni e/o prescrizioni riduttive o limitative, nella forma usuale in cui vengono rilasciati al FORNITORE al momento della consegna (impegnandosi la COMMITTENTE a fornire la propria collaborazione laddove necessaria per il rilascio dei certificati):
   - Certificato di Classe;
   - Estratto da Registro Navi In Costruzione relativo all'unità rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
   - Certificato di Bordo Libero Internazionale;
   - Istruzioni al Comandante;
   - Dichiarazione di conformità all'Annesso I della Convenzione MARPOL 73/78;

- Dichiarazione del RINA che attesti che sono state effettuate le misurazioni necessarie per il rilascio del Certificato di Stazza e che dette misurazioni sono state trasmesse alla Capitaneria di Porto competente;
- Tutti gli altri certificati previsti in Specifica;
- Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato degli interessi fino all'assunzione del carattere di definitività del Certificato di verifica di conformità;
- Builder's Certificate di testo e forma conforme allo standard del Costruttore, contenente la dichiarazione che la costruzione non contiene sostanze nocive ai sensi delle leggi italiane vigenti ed applicabili in materia.

3. Tenuto conto che i documenti e certificati appresso elencati in questo paragrafo 3, possono essere conseguiti solo dopo la consegna nave e solo su richiesta della COMMITTENTE, il FORNITORE (fermo rimanendo ogni suo obbligo per quanto attiene all'esecuzione dell'opera a regola d'arte, all'osservanza delle condizioni di contratto e di specifica nonché degli standard qualitativi richiamati nell'Art. 3 o altrove nel presente Contratto e nella specifica) darà la sua massima collaborazione alla COMMITTENTE affinché questa possa ottenere nel più breve tempo possibile dopo la consegna, i seguenti documenti e certificati:

   - Certificato di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
   - Certificato di Igiene ed Abitabilità rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
   - Certificato di Sicurezza RT e RTF rilasciato dalla Capitaneria di Porto;
   - Dichiarazione d'Idoneità;
   - Ogni altro certificato e documento previsto nella SPECIFICA TECNICA e tutti quei certificati previsti dalle vigenti normative all'atto della stipula del presente Contratto conseguibili dall'ARMATORE con la collaborazione del Costruttore.

   La presentazione di eventuali certificati provvisori in sostituzione di quelli definitivi, dovuta a normali ritardi procedurali da parte delle Autorità Competenti, si intende sin d'ora accettata dalla COMMITTENTE e non costituirà motivo di ritardo della consegna della nave.

   Successivamente alla consegna della nave il FORNITORE darà la massima collaborazione alla COMMITTENTE ed agli Uffici Competenti per lo svolgimento delle pratiche per il rilascio alla COMMITTENTE dei certificati definitivi, nonché di tutti quegli ulteriori certificati ragionevolmente richiesti dalla COMMITTENTE e per il cui conseguimento sia necessaria la collaborazione del

FORNITORE.

Qualora al momento della consegna dovessero emergere vizi e/o difformità facilmente eliminabili e tali da non impedire l'ottenimento della documentazione prevista per la consegna nave, il FORNITORE si impegna sin da ora ad eliminarli entro 30 giorni dalla data in cui la COMMITTENTE gli metterà a disposizione la nave per effettuare l'eliminazione dei predetti vizi e/o difformità.

Qualora peraltro tali vizi e/o difformità non comportassero pregiudizio al servizio per il quale la Nave è stata costruita e, nonostante l'esistenza di tali vizi e/o difetti, la Nave fosse dotata dei Certificati di Classe senza annotazioni o raccomandazioni riduttive o limitative, Ia COMMITTENTE non potrà rifiutare la consegna della nave.

La COMMITTENTE, per tali piccoli vizi avrà diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale ai costi dei lavori di ripristino, riduzione da concordare, oppure potrà richiedere l'eliminazione di tali vizi nell'ambito degli obblighi delle garanzie del FORNITORE.

Nel caso in cui la Nave, al momento della consegna, presentasse vizi e/o difetti non facilmente eliminabili entro il termine massimo previsto all'articolo 31 (paragrafo a) o che siano preclusivi al rilascio dei prescritti certificati o che comportassero pregiudizio al servizio per il quale la nave è stata costruita, la COMMITTENTE potrà rifiutare la consegna della nave e richiedere la risoluzione del Contratto

4. A seguito dell'intervenuta consegna e della sua accettazione, come sopra specificate, le parti si obbligano alla sottoscrizione del verbale di consegna ed accettazione di testo conforme al fac-simile **"**Allegato 12**"**.

ARTICOLO 30

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIAZIONI - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche;

2. La Nave sarà consegnata completamente ultimata in tutte le parti e sistemazioni che formano

oggetto della fornitura quale è definita dal Contratto, dalla Specifica Tecnica e dai Disegni, in modo che in relazione ad esse parti e sistemazioni la COMMITTENTE non debba eseguire alcun lavoro complementare.

La COMMITTENTE potrà richiedere modifiche, aggiunte o varianti da apportare alla Nave nel suo complesso o a parti di essa, purché siano dalle parti riconosciute ragionevoli in riferimento allo sviluppo del progetto, al tipo di Nave e al suo servizio, e purché, siano compatibili con le specifiche e i disegni ed elaborati già approvati dalle Parti.

La procedura per consentire dette modifiche, aggiunte o varianti sarà la seguente:

a) Qualsiasi modifica, aggiunta, variante o lavoro extra in genere dovrà essere richiesto per iscritto dalla COMMITTENTE;

b) Sulla base della richiesta della COMMITTENTE di cui alla precedente lettera a), il FORNITORE invierà un preventivo delle spese aggiuntive o delle deduzioni da apportare al prezzo contrattuale, con indicazione dei tempi occorrenti per eseguire le modifiche, aggiunte o varianti richieste. Sia le spese che le deduzioni dovranno essere quantificate assumendo quale riferimento i prezzi praticati dal FORNITORE per la costruzione oggetto del presente Contratto. Per la determinazione di tali riferimenti il Costruttore si obbliga a fornire alla COMMITTENTE tutti i ragionevoli dettagli di prezzo che quest’ultimo possa ritenere utile richiedere.

c) La variazione del prezzo contrattuale conseguente alle modifiche, aggiunte o varianti, così come i tempi di esecuzione, sarà concordata tra le Parti per iscritto, prima che i lavori di modifica abbiano inizio, mediante apposito atto aggiuntivo/Addendum al Contratto. Ugualmente le Parti concorderanno i tempi e le modalità di pagamento di eventuali incrementi del prezzo; in mancanza di accordo detto eventuale incremento di prezzo dovrà essere pagato al più tardi prima della consegna della nave, mentre eventuali riduzioni del prezzo saranno conteggiate in occasione del pagamento del saldo finale del prezzo;

d) Laddove le predette aggiunte o varianti dovessero allungare i tempi di esecuzione dell'opera, di tanto si terrà conto ai fini della data di consegna.

   Nell'ipotesi di disaccordo sulla quantificazione dell'eventuale incremento o riduzione di prezzo per le modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra, si farà ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205 n. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che non sospenderà l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o delle modifiche, aggiunte, varianti o lavori extra ordinati.

3. Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rinvia all'art. 11 del presente Contratto.

ARTICOLO 31

PENALITÀ

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il FORNITORE incorrerà nelle penalità appresso stabilite:

a) Penalità per ritardo nella consegna:

In caso di ritardo da parte del FORNITORE nel completare la fornitura e consegnare la Nave, all'esito positivo del Collaudo, entro il termine previsto dal precedente art. 9, saranno applicate le seguenti penali:

- dal 1° al 30° giorno: euro cinquemila al giorno;
- dal 31° al 60° giorno: euro diecimila al giorno;
- dal 61° giorno: euro ventimila al giorno.

Qualora il ritardo nella consegna della Nave superasse i 195 (centonovantacinque) giorni solari di ritardo (termine che le parti riconoscono come essenziale), la COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettare il traghetto con un'adeguata riduzione del prezzo, riduzione che non potrà esser inferiore alla penalità massima dovuta (ventimila euro al giorno) in caso di un ritardo di 195 giorni (quindi non inferiore a 20.000 euro x 195).

b) Penalità per difetto di velocità.

Qualora nella prova ufficiale in mare, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell'Ente di Classica e le indicazioni contenute in Specifica Tecnica (Allegato 2), con i motori di propulsione eroganti potenza pari all'80% della potenza massima continuativa, la velocità risultasse inferiore a 18,00 (diciotto) nodi, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità:

- per ogni decimo dei primi 5/10 di nodo €uro 50.000,00 (€uro cinquantamila/00);

Qualora la velocità risultasse inferiore di oltre cinque decimi di nodo rispetto a quella contrattuale, la COMMITTENTE avrà il diritto di rifiutare la nave, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione delle rate di prezzo sino in allora corrisposte, o di accettarla con una congrua riduzione del prezzo da concordare tra le parti.

c) Penalità per eccesso di consumo combustibile.

Qualora nella prova ufficiale in mare, svoltasi in accordo e sotto la sorveglianza dell'Ente di Classica

e le indicazioni contenute in Specifica Tecnica (Allegato 2), con i motori di propulsione eroganti potenza pari all'80% della potenza massima continuativa, i consumi risultassero superiori, il FORNITORE sarà sottoposto alla seguente penalità:

- Nessuna riduzione di costo se l'aumento di consumo risulti minore o uguale al 2%;
- Oltre il 2%, sino ad un massimo del 4%, per ogni 1% sarà applicata una riduzione 100.000 €uro, comprese frazioni di percentuale;
- Oltre il 4% la COMMITTENTE potrà rifiutare la Nave e, così, risolvere il Contratto e conseguire la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte;

d) Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-NOISE.

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-NOISE, verrà applicata una penale pari a €uro 2.000.000,00 (€uro duemilioni/00centesimi);

e) Penalità per il mancato ottenimento della notazione COMF-VIB.

Qualora la nave non ottenesse la notazione COMF-VIB, verrà applicata una penale pari a €uro 2.000.000,00 (€uro duemilioni/00centesimi);

f) Difetto di portata.

Qualora la portata lorda della nave risultasse inferiore al valore indicato in Specifica Tecnica (Allegato 2 - pt. 10.5) il FORNITORE sarà sottoposto alle seguenti penalità:

- per le prime 40 (quaranta) tonnellate €uro 3.000,00 (€uro tremila/00) per ciascuna tonnellata;
- per le successive 60 (sessanta) tonnellate €uro 6.000,00 (€uro seimila/00) per ciascuna tonnellata.

Qualora la portata della nave risultasse di oltre 100 (cento) tonnellate inferiore rispetto a quella contrattuale la COMMITTENTE avrà la facoltà di rifiutare la nave, risolvendo il Contratto e conseguendo la restituzione di tutte le rate di prezzo sino in allora pagate, oppure di accettarla con una congrua riduzione di prezzo da concordare tra le parti.

g) Penalità per sistema di gestione in qualità.

Per ogni Non Conformità riscontrata relativa a fasi di lavorazione e/o prodotti, dichiarati conformi dall'Impresa attraverso documenti di registrazione della Qualità, nonché per il riscontro di documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, €uro 2.000,00 (euro duemila/00).

h) Penalità per la gestione degli elaborati di cui all'allegato 3:

- €uro 1.000,00 (€uro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella predisposizione delle specifiche di

dettaglio da sottoporre alla COMMITTENTE;

- €uro 500,00 (€uro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo per l'alimentazione manuale del database InRete2000;

i) Penalità per la gestione della garanzia di cui all'allegato 5:

- €uro 500,00 (€uro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella risoluzione delle anomalie formalmente segnalate dalla COMMITTENTE, se la problematica non comporta il fermo della nave;
- €uro 2.500,00 (€uro duemilacinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, al termine stabilito, nella risoluzione delle anomalie formalmente segnalate da XY, se la problematica comporta il fermo della nave.

ARTICOLO 32

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatte salve e ferme rimanendo tutte le ipotesi in cui il presente Contratto riconosce alla COMMITTENTE la facoltà di risolvere il Contratto, la risoluzione del Contratto è altresì disciplinata, oltre che dal presente articolo, anche dal D. Lgs. 50/2016, nei limiti di quanto non derogato dal presente Contratto (Contratto che prevale sulle norme di legge).
2. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del FORNITORE, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al FORNITORE, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dell'esecuzione del Contratto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il FORNITORE abbia risposto, la COMMITTENTE su proposta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del FORNITORE rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'esecuzione del Contratto gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il FORNITORE deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il FORNITORE, qualora l'inadempimento permanga, la COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto e chiedere la restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fermo restando il pagamento delle penali ed ogni altro importo dovuto alla COMMITTENTE in ipotesi di risoluzione del Contratto.

4. Fermo quanto precede, la COMMITTENTE si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata A/R, o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
   a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto medesimo;
   b) mancata informativa al COMMITTENTE in ordine ai subcontratti stipulati;
   c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal COMMITTENTE ai fini dell'avvio delle prestazioni;
   d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
   e) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del FORNITORE;
   f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
   g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a tutela dell'ambiente;
   h) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;
   i) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
   j) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 5, 9, 18, 19, 25, 29, e 31 del presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto stesso e relativi allegati;
   k) violazione di quanto previsto all'art 17 (Proprietà intellettuale);
   l) mancato rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità sottoscritto e di ogni clausola del presente Contratto posta in applicazione del Protocollo medesimo;
   m) mancato rispetto degli obblighi del FORNITORE derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

5. La risoluzione si verifica sempre di diritto, nel momento in cui la COMMITTENTE dichiari al FORNITORE, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata che intende valersi della clausola risolutiva.
6. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, il FORNITORE è obbligato a restituire alla COMMITTENTE tutte le rate di prezzo sino in allora corrisposte dalla COMMITTENTE al FORNITORE e la COMMITTENTE avrà diritto ad escutere le garanzie autonome ed a prima richiesta ricevute dal FORNITORE quale condizione per l'incasso delle rate già pagate e garantite da dette garanzie, fatto salvo il diritto della COMMITTENTE al risarcimento dei danni ed alle penali, ove previste.

ARTICOLO 33

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. La COMMITTENTE si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al FORNITORE con lettera Raccomandata A/R.
2. In caso di recesso, nel caso in cui la proprietà della Nave sia stata già trasferita alla COMMITTENTE, al FORNITORE stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

   Nel caso in cui non abbia ancora avuto luogo il trasferimento della proprietà alla COMMITTENTE, la COMMITTENTE non sarà tenuta a ritirare la Nave ed avrà diritto alla restituzione delle rate di prezzo sino in allora pagate, fatto salvo l'obbligo di tenere indenne il FORNITORE nei limiti di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 34

DIRITTO DI PROPRIETA' FINO ALLA CONSEGNA

Fino all'integrale pagamento del prezzo contrattuale indicato all'Articolo 10 e fino alla consegna della nave alla COMMITTENTE, lo scafo e/o parte di esso, l'apparato motore e/o parti di esso, i macchinari, gli impianti e/o i materiali di allestimento e in genere quanto altro destinato alla costruzione del mezzo, sempreché si trovino negli stabilimenti del FORNITORE o in prossimità della banchina di allestimento, saranno di proprietà del FORNITORE stesso.

ARTICOLO 35

ASSICURAZIONE

La Nave in costruzione verrà assicurata a cura e spese del FORNITORE presso ……...…….. o presso altra primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento della COMMITTENTE. L'assicurazione coprirà tutti i rischi previsti dalla 'Institute clauses for builders risks' e condizioni integrative d'uso, 'Institute builders' Risks (WAR)' ed 'Institute Builders' Risks (STRIKE)' fino al momento della consegna (incluse le prove a mare), a cura e spese del FORNITORE; le polizze saranno stipulate in nome congiunto della COMMITTENTE e del FORNITORE e saranno vincolate a favore della COMMITTENTE fino alla concorrenza dei pagamenti da questa effettuati.

L'assicurazione coprirà per scaglioni, in misura crescente, il valore contrattuale della nave in costruzione fino a raggiungere il valore del prezzo contrattuale a fine lavori.

È riconosciuta facoltà alla COMMITTENTE di richiedere per iscritto al FORNITORE di incrementare il valore assicurato, a spese di essa COMMITTENTE.

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 36 (Avaria o perdita totale della nave durante la costruzione), l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta della nave dovrà essere pagata alla COMMITTENTE fino a concorrenza delle somme da questa versate al FORNITORE.

ARTICOLO 36

AVARIA O PERDITA TOTALE DELLA NAVE DURANTE LA COSTRUZIONE

A) Nel caso di avaria il FORNITORE si obbliga a procedere alle necessarie riparazioni e a proseguire la costruzione.

B) Nel caso di perdita totale, costruttiva o presunta della nave, la COMMITTENTE avrà la facoltà, da comunicarsi al FORNITORE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE della notizia della perdita, di richiedere al FORNITORE di riprendere la costruzione della nave, ovvero di iniziare la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta, senza modifiche di prezzo, ma con adeguato spostamento della data di consegna.

C.1) Ove la COMMITTENTE si avvalga di tale facoltà, gli importi già pagati resteranno acquisiti dal FORNITORE e l'indennità assicurativa di cui all'Articolo 35 spetterà integralmente al FORNITORE, che la impiegherà per le occorrenti riparazioni, secondo le indicazioni dell'Ente di Classifica, ovvero per la costruzione di altra nave in sostituzione di quella andata perduta.

C.2) Ove la COMMITTENTE non si avvalga di tale facoltà, l'indennità di assicurazione per perdita totale effettiva, costruttiva o presunta, della Nave dovrà essere riconosciuta alla COMMITTENTE fino a

concorrenza delle somme da questi versate al FORNITORE, somme che, successivamente all'integrale pagamento dell'indennità assicurativa alla COMMITTENTE, si intenderanno acquisite a quest'ultimo.

D) In caso di incendio nel Cantiere del FORNITORE o nel Cantiere dei suoi subappaltatori, che, a giudizio dell'Ente di Classe , abbia reso impossibile per il FORNITORE stesso il completamento della costruzione della Nave, le Parti concorderanno se ed a quali condizioni la costruzione della Nave potrà essere completata restando inteso che, in difetto di accordo, il Contratto si intenderà risolto e la COMMITTENTE avrà diritto alla restituzione integrale del prezzo sino ad allora già versato decurtato dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dalla COMMITTENTE.

ARTICOLO 37

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il FORNITORE dichiara il proprio domicilio in ……, Via ……, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il Municipio di ……..

   Il FORNITORE dichiara che il proprio domicilio fiscale è in ……..……, via …… n.……, che gli è stato attribuito il Codice Fiscale ……., Partita IVA n…….. e Codici contributivi n…….…….

2. Non saranno opponibili alla COMMITTENTE eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio della COMMITTENTE medesima.

3. La COMMITTENTE - la cui denominazione anagrafica tributaria è Regione Siciliana. Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità – Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dichiara il proprio domicilio fiscale in Palermo (C.A.P. 90145), la Partita I.V.A. n. 02711070827 e il Codice Fiscale n. 80012000826.

ARTICOLO 38

CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO TRANSAZIONE

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della Fornitura, il FORNITORE non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Fornitura, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Il FORNITORE resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della COMMITTENTE senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla COMMITTENTE.

3. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 39

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. Il FORNITORE si obbliga:
   a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione alla COMMITTENTE;
   b) nel caso di applicazione di penali da parte della COMMITTENTE, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR n.131/1986) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);
   c) a trasmettere alla COMMITTENTE copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.
2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il FORNITORE sarà tenuto a risarcire alla COMMITTENTE tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 40

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il FORNITORE, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) Il presente Contratto;
b) Dichiarazione del FORNITORE rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (Allegato n. 1);
c) Specifica tecnica di fornitura (Allegato n. 2);
d) Gestione degli elaborati (Allegato n.3);
e) Prove e Collaudi (Allegato n. 4);
f) Gestione della Garanzia (Allegato n. 5)
g) Gestione delle Non Conformità (Allegato n. 6);
h) Tutela dei Dati Personali (allegato n. 7);
i) Offerta Tecnica presentata dal FORNITORE in sede di gara (Allegato n. 8)
j) Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla COMMITTENTE (Allegato n. 9)
l) facsimile garanzia per la restituzione rate di prezzo n. 1/2/3/4 (allegato n. 10);
m) facsimile garanzia rata saldo ex art. 103 n. 6 D. Lgs. 50/2016 (allegato n. 11);
n) facsimile verbale di consegna (allegato n. 12);

Il presente Contratto consta di n. 45 pagine e viene sottoscritto digitalmente dal FORNITORE e dal dirigente delegato della COMMITTENTE.

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte del FORNITORE.

Il FORNITORE prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di etto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli allegati allo stesso, approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal FORNITORE medesimo.

Il dott. arch. Carmelo Ricciardo, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, appone la propria firma al solo fine di attestare la conformità del Contratto all’offerta presentata.